SETTORE DEMANIO

DETERMINAZIONE N. 4240 DEL 13/06/2016

Oggetto: LIBERO ACCESSO AL LIDO DEL MARE NEGLI STABILIMENTI BALNEARI CITTADINI: APPROVAZIONE DIRETTIVE ESPLICATIVE DELLA VIGENTE ORDINANZA BALNEARE N° 3493 DEL 21.05.2015 ART 1 PUNTO 1.3.

Premesso che, al fine di consentire il rispetto e la puntuale applicazione della vigente ordinanza balneare n° 3493 del 21.05.2015, in particolare dell' art. 1 punto 1.3 che disciplina le modalità di libero e gratuito accesso e transito per raggiungere il lido del mare negli stabilimenti balneari, sia da parte dei concessionari sia da parte dei cittadini, in modo tale da prevenire possibili situazioni conflittuali e /o comportamenti non conformi, occorre approvare direttive esplicative per rendere più facilmente comprensibili le prescrizioni in essa contenute;

Viste le disposizioni speciali in materia di esercizio delle funzioni amministrative sui beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale ed in particolare:

- il D. Lgs. n° 112 del 31.3.1998, art. 105 lettera l) che, in attuazione del capo I della legge n° 59 del 15.03.1997, ha operato il conferimento alle Regioni e agli altri Enti locali delle funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni sui beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, con esclusione dei porti e delle aree di preminente interesse nazionale individuate con d.p.c.m n° 94 del 21.12.1995;

- la Legge Regione Toscana n° 88 del 1.12.1998 (art. 27 comma 3) come modificata dalla Legge regionale n° 66 del 9.11.2009, che ha conferito ai Comuni le funzioni richiamate dall'art. 105 lettera l) D. Lgs. n° 112/1998;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n°112/98, l'operatività del trasferimento delle funzioni amministrative richiamate si è concretizzato a decorrere dal 1.01.2001;

Viste le norme del Codice della Navigazione e del Regolamento per la sua esecuzione;

Viste la richiamata ordinanza balneare del Comune di Livorno n° 3493 del 21.05.2015 e la ordinanza sulla sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Livorno n° 51 del 05-05-2011;

In forza dei poteri conferitigli dalle funzioni dirigenziali svolte nell'ambito dell'incarico dirigenziale ad esso affidato di direzione del Settore Demanio, come da disposizione sindacale prot. n° 103630 del 31.10.2014;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa,

1. di approvare le seguenti direttive esplicative dei contenuti della ordinanza balneare n° 3493 del 21.05.2015 al fine di agevolare i gestori degli stabilimenti balneari e i cittadini nella loro puntuale comprensione e in modo tale da prevenire possibili situazioni conflittuali e/o comportamenti non conformi:

- il cittadino che, durante la stagione balneare, intende attraversare gli stabilimenti balneari per raggiungere il lido del mare nella zona appositamente riservata seguendo il percorso indicato, può farlo nel rispetto degli orari di apertura e chiusura delle strutture balneari. Dopo le ore 19,00 non essendo attivo il servizio di assistenza alla balneazione, la stessa sarà a totale rischio e pericolo della persona, cliente o meno dello stabilimento balneare.
- in tali orari la permanenza sul lido del mare non può considerarsi a tempo in quanto il bagnante vi può rimanere fino a che lo desideri, avendo come solo limite quello di non occuparlo con posa di asciugami o qualsiasi attrezzatura inerente la balneazione.
A tal fine viene precisato che il divieto di occupare il fronte mare non può, ragionevolmente, essere esteso a indumenti e borse appoggiate dai bagnanti in maniera ordinata, dovendo essere inteso solo con riferimento a tutto ciò che per sua consistenza o caratteristiche possa costituire effettivo ingombro (es. canotti, ombrelloni, sdraio e simili). Altrimenti si impedirebbe lo scopo principale dell'attraversamento dato dalla possibilità di fare il bagno in condizioni normali.
Il libero accesso al lido del mare deve esser garantito anche nel caso in cui non si opti per fare il bagno e si voglia semplicemente godere della prossimità al mare.
Non è consentito invece esercitare qualsiasi forma di pesca o altra attività ricreativa e sportiva che possa arrecare intralcio o pericolo alla balneazione. A tal fine si richiamano le prescrizioni contenute nella ordinanza della Capitaneria di Porto n° 51/2011.
- il limite di permanenza, nell'orario di apertura della struttura balneare, può essere dettato esclusivamente da una situazione di affollamento tale da costituire reale ostacolo alla normale attività di vigilanza svolta dal personale dello stabilimento e tale da far assumere a discrezione del gestore che risponde in prima persona nei confronti di tutti coloro che sono presenti in una struttura aperta al pubblico, la decisione di interrompere momentaneamente il libero accesso.
Per tale motivo, in presenza di flussi tali da non costituire effettivo ostacolo al normale controllo nella gestione del servizio, l'accesso al lido del mare e la relativa sosta alle condizioni disciplinate nella richiamata ordinanza balneare, non può essere negata né condizionata in alcun modo.
- in riferimento a quanto previsto nel punto precedente la zona adibita al libero accesso deve essere abitualmente destinata alla balneazione e quindi debitamente sorvegliata.
- Il mantenimento in efficienza di adeguata cartellonistica rivolta a segnalare il percorso più idoneo e la zona riservata alla libera balneazione, è condizione essenziale per considerare rispettati gli obblighi di informazione e libero accesso contenuti nella ordinanza balneare.
Per tale motivo la cartellonistica dovrà essere apposta in corrispondenza dell'ingresso affinché sia agevolmente consultabile dall'esterno.
La planimetria deve rappresentare in maniera puntuale la zona riservata ai liberi fruitori in maniera tale che il cittadino sia messo immediatamente nella condizione di conoscere dove la libera balneazione è consentita senza interferenze con le zone esclusivamente riservate alla clientela.
Non è necessario invece che il percorso evidenziato nella planimetria sia tracciato all'interno dello stabilimento balneare; facoltà che rimane a discrezione del gestore.
Il cartello deve contenere, in forma facilmente leggibile, le informazioni essenziali sulle modalità di libero accesso consentite ai sensi della citata ordinanza balneare come di seguito riportate:
" libero accesso al lido del mare - ordinanza balneare del Comune di Livorno n° 3493 del 21.05.2015:

Il cittadino che intende raggiungere liberamente il lido del mare nella zona appositamente riservata seguendo il percorso indicato, può farlo nel rispetto degli orari di apertura e chiusura della struttura balneare.
Dopo le ore 19,00 non essendo attivo il servizio di assistenza alla balneazione, la stessa sarà a totale rischio e pericolo della persona, cliente o meno dello stabilimento balneare.
Nell'orario di apertura del Bagno la permanenza nella zona di libero accesso al mare è a discrezione del cittadino, avendo cura di non occuparla con posa di asciugami o qualsiasi attrezzatura. E' consentito appoggiare indumenti e borse in maniera ordinata, facendo attenzione a non costituire intralcio alla circolazione. La permanenza è consentita anche qualora non si opti per fare il bagno e si voglia semplicemente godere della prossimità al mare.
Non è consentito invece esercitare qualsiasi forma di pesca o altra attività ricreativa o sportiva che possa arrecare intralcio o pericolo alla balneazione. Si richiamano le prescrizioni contenute nella ordinanza della Capitaneria di Porto di Livorno n° 51/2011.
La Direzione si riserva la facoltà di non consentire momentaneamente il libero attraversamento in presenza di afflussi tali da poter compromettere le normali funzioni di controllo delle attività e della balneazione, dandone comunicazione
alla Capitaneria di Porto e alla Polizia Municipale.
Tutti coloro che intendono raggiungere liberamente il mare dovranno tenere comportamenti adeguati, attenendosi   alle indicazioni fornite dalla Direzione e dal suo staff per evitare interferenze con le zone esclusivamente riservate alla clientela e, per tale motivo, non potranno usufruire di alcun servizio se non corrispondendo il relativo prezzo."

2. di dare atto che le prescrizioni di cui al punti 1. debbono considerarsi esplicative della ordinanza balneare n° 3493 del 21.05.2015 art. 1 e pertanto, costituendone parte integrante e sostanziale, dovranno essere affisse congiuntamente alla ordinanza stessa in luogo visibile al pubblico; pertanto la loro disapplicazione è sanzionabile ai sensi degli art.li 1161 e 1164 del codice della navigazione;

3. di dare adeguata pubblicità al presente atto attraverso la rete civica comunale e l'informazione a mezzo stampa;

4. di partecipare il presente atto ai concessionari degli stabilimenti balneari, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per revisionare la cartellonistica informativa secondo le prescrizioni in esso contenute, e alle loro associazioni di categoria;

5. di partecipare inoltre il presente atto alla Capitaneria di Porto di Livorno, al Comando di Polizia Municipale e alle altre forze di Polizia presenti sul territorio;

6. di dare atto che la presente determina è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Livorno per la durata di 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

Maurizio Lenzi / INFOCERT SPA